



## **Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario**

*Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno*

L'anno 2019 il giorno \_\_\_\_\_, presso la sede amministrativa di Firenze dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in Viale Antonio Gramsci 36;

**tra**

l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede legale in Firenze, viale Gramsci 36 C.F. 94164020482, rappresentata dal Dirigente dell'Area Ristorazione, Dott. Enrico Carpitelli, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che in forza dell'art. 21 comma 5 del vigente Regolamento Organizzativo, interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito: Azienda);

**e**

la/il Sig./ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_;

### **Premesso**

- Che l'Azienda, con proprio Provvedimento n. 279 del 12 settembre 2019, ha autorizzato la chiamata per avviamento a lavoro, a tempo pieno e indeterminato, di \_\_\_\_\_, utilmente collocato/a nella graduatoria approvata a suo tempo con Provvedimento n. 487 del 12 dicembre 2011, e per cui è stata verificata la perdurante idoneità, a norma della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1 comma 362, con Provvedimento n. 254 del 17 luglio 2019;
- Che l'allegato "A" al CCNL 31 marzo 1999 "Revisione del sistema di classificazione del personale" per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali personale di categoria – confermato dal CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 – contiene le declaratorie relative a ciascuna delle quattro categorie, denominate rispettivamente A – B – C – D, che individuano l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse;
- Che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- Che il rapporto individuale di lavoro è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro;

### **Si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art.1) OGGETTO E INQUADRAMENTO**

L'Azienda, col presente contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assume alle proprie dipendenze con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno \_\_\_\_\_, e lo/a inquadra nella categoria giuridica B3, posizione economica B3, secondo il sistema di classificazione del personale del comparto previsto dai contratti collettivi. L'eventuale variazione della posizione economica non comporta modifica o rinnovo del presente contratto.

Il profilo professionale del/la dipendente è quello di *Operatore Specializzato Addetto alla Ristorazione*, ed è riconducibile all'allegato A del citato CCNL del 31/03/1999.

#### **Art.2) MANSIONI**

Il/La dipendente è adibito/a alle mansioni per le quali è stato/a assunto/a o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del CCNL

31 marzo 1999 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali – personale di categoria-, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili.

L'assegnazione di mansioni equivalenti da parte del Dirigente in qualità di datore di lavoro costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

Per obiettive esigenze di servizio, il/la dipendente può essere adibito/a a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore, secondo la disciplina contenuta nell'art. 52 del decreto legislativo 165/2001. L'assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo da parte del Direttore.

L'assegnazione a mansioni superiori, effettuata al di fuori dalle ipotesi stabilite dall'art. 52 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è nulla.

### **Art.3) DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato a tempo indeterminato, e decorre dal \_\_\_\_\_.

Il periodo di prova è fissato in due mesi.

### **Art.4) TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno.

Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica nel tempo vigenti, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione alle cause di risoluzione del contratto e per i termini di preavviso; costituisce in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Nel caso di dimissioni del/la dipendente, costui/costei deve darne comunicazione scritta all'Azienda rispettando i termini di preavviso previsti dall'art. 39 del CCNL 6 luglio 1995 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali – personale di categoria -, come modificato per effetto dell'art. 12 del CCNL 9 maggio 2006, stesso comparto. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

### **Art.5) TRATTAMENTO ECONOMICO – FERIE SPETTANTI**

Il trattamento annuo lordo, derivante dal vigente CCNL per il comparto Funzioni Locali – personale di categoria – corrispondente alla posizione economica attribuita, è il seguente:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| - Stipendio tabellare   | Euro 19063,80 ( <i>al netto della tredicesima</i> ) |
| - Indennità di Comparto | Euro 471,72   |

Spettano altresì, la 13ª mensilità, l'eventuale assegno per il nucleo familiare, le indennità e competenze per salario accessorio in relazione alle reali prestazioni di lavoro effettuate, l'indennità di vacanza contrattuale ed in generale gli eventuali elementi provvisori della retribuzione, nelle misure stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento economico viene adeguato automaticamente in relazione alle modifiche introdotte dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il/La dipendente è obbligato/a a presentare (oppure ad autocertificare) tutta la documentazione necessaria per la corretta determinazione del trattamento economico spettante.

Le ferie annue spettanti sono stabilite in conformità alla disciplina contenuta all'art. 28 commi 2 – 6 del CCNL per il comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018.

### **Art.6) SEDE DI LAVORO**

L'attività lavorativa viene espletata presso la sede di Firenze dell'Azienda, alle dipendenze funzionali del Dirigente dell'Area di ascrizione. L'Azienda si riserva di effettuare successivi trasferimenti presso altre strutture in relazione alle proprie esigenze organizzative e gestionali; eventuali modifiche di sede di lavoro avvengono con semplice ordine di servizio a cura del Dirigente dell'Area di ascrizione.

### **Art.7) ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro è di 36 (trentasei) ore settimanali, articolato nell'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal dirigente o coordinatore del Servizio. Il/La dipendente ha l'obbligo di osservare l'articolazione settimanale dell'orario in essere nel reparto di assegnazione e delle sue eventuali successive variazioni. In funzione di esigenze organizzative aziendali la distribuzione dell'orario di lavoro potrà essere modificata, in aderenza ai profili orari in uso nell'Azienda.

### **Art.8) OBBLIGHI DEL/LA DIPENDENTE**

Il/la dipendente è tenuto/a a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione. Al/la dipendente è consegnata copia del Codice Disciplinare vigente, copia del Codice di Comportamento dei Dipendenti delle

Pubbliche Amministrazioni, copia del Codice di Comportamento dei Dipendenti di ARDSU, e copia del Codice Etico Aziendale.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, aziendale e individuale, ovvero delle norme contenute nei codici di comportamento citati al comma precedente, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni, e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

#### **Art.9) INCOMPATIBILITÀ**

La/Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001. Eventuali incarichi conferiti o *conferendi* da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53 D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere espletati senza che la dipendente sia stata preventivamente autorizzata dall'Azienda.

#### **Art.10) TUTELA DEI DATI PERSONALI**

L'Azienda garantisce al/la dipendente – che con l'apposizione della firma al presente contratto presta espressamente il proprio consenso – che il trattamento dei dati personali, derivanti dal rapporto di lavoro in atto, sarà effettuato, anche con l'ausilio di strumenti informatici, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ed in maniera pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali ed alle finalità di gestione del rapporto di lavoro.

I dati personali comunicati saranno conservati dall'Azienda anche al termine del rapporto di lavoro, per motivi strettamente connessi alle finalità di gestione degli istituti previdenziali: sono in ogni caso riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 agli articoli: 15 (accesso), 16 (rettifica), 18 (limitazione), 19 (notifica), 21 (opposizione), 22 (non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione).

Il Titolare del Trattamento Dati è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede legale in V.le Antonio Gramsci 36 – 50132 Firenze - indirizzo mail di contatto: protocollo@dsu.toscana.it o dsutoscana@postacert.toscana.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il Sig. Marco Aleksy Commisso, contattabile all'indirizzo dpo@dsu.toscana.it

#### **Art.11) DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, nel Codice Civile (sezione III, titolo II, libro V) nelle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, tempo per tempo vigenti.

#### **Art.12) ESENZIONE DI BOLLO**

Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (DPR 642/72 tab. art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 tab. art. 10).

#### **Art.13) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione.

Il presente contratto individuale di lavoro viene redatto in triplice originale.

Letto confermato e sottoscritto.

Firenze,Pisa, Siena, li \_\_\_\_\_

Il/La dipendente  
Sig./ra \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
Dott. E. Carpitelli